



Corte III
C-6742/2007
{T 0/2}

Sentenza del 18 giugno 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler,
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A. _____ e B. _____,
ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con lettere del 27 giugno, rispettivamente 4 luglio 2007, A._____ e B._____, domiciliati a C._____, hanno invitato D._____ cittadina colombiana nata l'..., a venire in Svizzera per una visita dal 2 agosto al 1° novembre 2007, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultima;

che in data 12 luglio 2007, D._____ ha presentato presso il Consolato di Svizzera a Calì una domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso la madre B._____, precisando nel contempo di essere nubile ed estetista;

che a sostegno della succitata domanda di visto, la richiedente ha in particolare prodotto agli atti una dichiarazione del suo datore di lavoro attestante la sua attività di estetista, copia della riservazione di un biglietto aereo per la Svizzera e una copia dell'assicurazione viaggio conclusa in suo favore dagli invitanti;

che in data 17 settembre 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di D._____, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Colombia, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata;

che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che l'interessata non poteva avvalersi di legami familiari (persona in giovane età senza impegni familiari) o professionali stretti con il suo paese d'origine e che il fatto che essa potesse lasciare la Colombia per un periodo così lungo (tre mesi) la confortava nell'apprezzamento della fattispecie;

che l'UFM ha infine rilevato come la presenza della madre in Svizzera potrebbe costituire un motivo supplementare per tentare di prolungare il suo soggiorno sul territorio della Confederazione;

che con scritto del 28 settembre 2007, rimesso alla Posta il 2 ottobre successivo, A._____ e B._____ hanno interposto ricorso avverso

la precitata decisione, affermando che D._____ intrattiene da cinque anni una relazione sentimentale in Colombia, paese in cui lavora a sua piena soddisfazione come estetista presso una clinica, i cui responsabili hanno autorizzato la sua assenza dal lavoro per tre mesi (cfr. dichiarazione del datore di lavoro del 25 settembre 2007);

che i ricorrenti hanno poi precisato che B._____ soffre di allergie che le causano problemi respiratori, di modo che essa è impossibilitata ad affrontare un lungo viaggio in Colombia (cfr. certificato medico del 1° ottobre 2007);

che essi hanno infine ribadito la loro volontà di assumersi tutte le spese relative alla visita dell'interessata, rilevando di disporre dei necessari mezzi finanziari;

che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 22 novembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, rilevando come il rientro in patria di D._____ non fosse sufficientemente garantito e sottolineando a questo proposito come le garanzie fornite per quel che concerne l'accoglienza e la presa a carico delle spese di soggiorno in Svizzera non sono decisive;

che l'autorità di prime cure ha poi ritenuto che la richiedente, persona giovane e senza impegni familiari particolari in Colombia, potrebbe tentare di lasciare il suo paese d'origine con la speranza di trovare in Svizzera, ove risiede sua madre, condizioni di vita migliori, per lei dapprima e ulteriormente per il suo fidanzato, di modo che le argomentazioni in merito alla sua situazione professionale vanno relativizzate;

che il suddetto ufficio ha infine affermato che il fatto che la madre dell'interessata soffra di asma bronchiale allergica non significa che essa sia del tutto impossibilitata a fare visita alla figlia all'estero in futuro;

che, invitati a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, i ricorrenti non hanno reagito;

che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi

dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;

che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);

che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);

che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;

che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto;

che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF);

che A._____ e B._____ hanno diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA);

che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS);

che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS);

che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a vOLS);

che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287);

che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS);

che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss);

che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza

dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS);

che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente;

che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di D._____ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata;

che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in Colombia, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto;

che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;

che, in ragione della situazione personale di D._____, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie;

che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura si evince che il fidanzato della richiedente vive in Colombia;

che, sebbene si debba riconoscere che un tale legame sia proprio, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, esso non è comunque sufficiente ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine;

che la richiedente è nubile, in giovane età e senza figli e quindi senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò comporti per lei delle difficoltà maggiori sul piano personale o familiare;

che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui D._____ ritrova in Svizzera la madre e il di lei marito, non si può escludere che, una volta arrivata sul territorio della Confederazione, la richiedente tenti con ogni mezzo di restarvi;

che nel quadro della sua domanda di visto l'interessata ha affermato di lavorare in qualità di estetista presso una clinica, come peraltro comprovato dalla documentazione agli atti;

che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nella sua decisione del 17 settembre 2007, il fatto che essa possa lasciare il suo paese per un periodo così lungo (tre mesi) mal si concilia con l'esercizio di un'attività lucrativa e fa sorgere dei dubbi in merito all'intensità dei legami professionali con il suo paese d'origine, e questo nonostante l'autorizzazione rilasciata dal suo datore di lavoro ad un'assenza per il suddetto lasso di tempo (cfr. dichiarazione del 25 settembre 2007);

che i legami professionali che l'invitata intrattiene con il suo paese d'origine non appaiono quindi sufficientemente intensi da garantirne il ritorno in Colombia;

che, di transenna, il rifiuto di cui è stata oggetto D._____ non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la madre e il di lei marito residenti in Svizzera, potendo quest'ultimi renderle a loro visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare;

che per quanto attiene l'allergia agli acari della polvere di cui soffre la madre della richiedente, si rileva come dal certificato medico del 1° ottobre 2007, non risulti un'impossibilità assoluta per la stessa di viaggiare ("deve possibilmente evitare di trovarsi in ambienti polverosi") e che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso del 22 novembre 2007, tale affezione allergica non significa che quest'ultima sia del tutto impossibilitata a rendere visita alla figlia all'estero in futuro;

che le garanzie fornite da A._____ e B._____ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le loro assicurazioni secondo le quali l'invitata avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i

passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005);

che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24);

che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di persone residenti regolarmente in Svizzera, le quali hanno invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico;

che l'avvenuta stipulazione da parte degli invitanti di una polizza assicurativa relativa al prospettato soggiorno in Svizzera di D. _____ non è tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura in cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo proposito la sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 sopra citata);

che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria della richiedente non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute;

che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA);

che il ricorso è respinto;

che le spese di procedura sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 a 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]);

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 12 ottobre 2007.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 308 677 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Graziano Mordasini

Data di spedizione: